



**Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali**

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **46-1/2024** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da DEMASI LUCIANO, _____

_____ (con gli Avv.ti FABIOLA TOMBOLINI ed EMANUELA SCALEGGI),

vista la delega istruttoria,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/03/2024, il Sig. LUCIANO DEMASI ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCI,
2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto la ricorrente è residente nel Comune di Ancona;
3. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:
 - Il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
 - la proposta di concordato prevede la continuazione dell'attività professionale esercitata dal ricorrente che, sebbene in pensione, continuerà ad esercitare la professione di Ingegnere prevalentemente nei confronti di privati, seppure con l'alea insita nell'ottenimento di incarichi nonché nel regolare adempimento dei clienti;
 - il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore in relazione alla complessiva esposizione debitoria, comprendente per la maggior parte debiti afferenti la propria attività professionale oltre che debiti personali;

- la qualifica soggettiva del ricorrente in uno con la natura dell'attività professionale dal medesimo svolta giustificano la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore;

4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) documentazione reddituale e cedolini pensione ;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere, riguardo alle quali l'esperto rileva che le cause dell'indebitamento sono riconducibili a vicende professionali, ^{Testo} anche derivate dal mancato incasso di crediti di natura professionale da parte di privati nonché da parte di società ammesse a procedure concorsuali, cui si sono aggiunte vicende personali legate alla ~~sconsiderata gestione del menage familiare da parte dell'interessato~~, che avrebbe assunto obbligazioni a suo nome per fronteggiare le quali il ricorrente si è visto costretto all'ulteriore ricorso al credito. Da quanto rilevato dall'esperto emerge, inoltre, come non sussistano elementi per affermare che il ricorrente abbia assunto tali obbligazioni con la consapevolezza di non potervi adempiere e che, al contrario, egli fosse originariamente in grado di sostenere gli impegni assunti con il proprio reddito, poi divenuto insufficiente in ragione delle evidenziate circostanze.
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nella sproporzione fra l'indebitamento complessivo e la capacità reddituale del medesimo ricorrente;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Al riguardo si rileva, nella relazione, che il ricorrente non è proprietario di beni immobili e che l'attivo della procedura è rappresentato dalla quota di reddito eccedente la somma necessaria al ricorrente per mantenere un dignitoso tenore di

- vita, anche in considerazione della condizione di parziale invalidità in cui versa. Attraverso la prosecuzione dell'attività professionale del ricorrente, si prevede di mettere a disposizione dei creditori l'importo complessivo di € _____ di cui € _____ (somma derivante da risparmi di natura personale) da versare entro 30 giorni dall'omologa del concordato ed € _____ in 5 anni da versarsi in rate mensili dell'importo di € _____ una (di cui l'ultima rata aumentata dell'importo di € 277,72);
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (€ 8.550,00);
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove prevista dalla proposta.

6. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € _____ e di un attivo pari ad € _____, come sopra meglio specificata la proposta prevede:

- a) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti, previa cessazione delle trattenute sulla pensione in favore del cessionario del quinto e del creditore pignorante:
- il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € _____ in parte entro 30 gg dall'omologa ed in parte in rate mensili di € 600,00 per 12 mesi
 - il pagamento dei creditori privilegiati _____ ed i professionisti che hanno assistito il ricorrente nella procedura in misura del 25% del proprio compenso, per l'importo complessivo di € _____ corrispondente alla parte del credito capiente rispetto al presumibile realizzo derivante dall'apertura di un procedura di liquidazione controllata, il cui attivo sarebbe rappresentato dalla sola quota disponibile di reddito per una durata di tre anni, attesa l'insussistenza di beni immobili liquidabili;
 - il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 4%.
- b) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro cinque anni dal passaggio in giudicato dell'omologa;
- c) prevede la suddivisione in 2 classi di creditori di cui la classe 1 comprendente i creditori privilegiati sino alla concorrenza dell'importo di € _____ (fino alla capienza del privilegio mobiliare) e la classe 2 tutti gli altri creditori chirografari ed i privilegiati incipienti degradati al chirografo.

7. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo il ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere che il medesimo debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

8. Infine l'OCC ha evidenziato la carenza di adeguata valutazione del merito creditizio del debitore da parte degli istituti di credito eroganti il finanziamento.

visti gli artt. 74 e ss CCII

P.T.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore di **DEMASI LUCIANO**, r
C.F. _____ e residente in _____

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'occ nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII

onera l'OCC di relazionare al gd **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione

dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; dispone, in particolare la sospensione della trattenuta mensile dalla pensione sia a titolo di cessione volontaria che di pignoramento, riservando al riguardo ogni ulteriore provvedimento in sede di decisione sull'omologa.

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, 24/04/2024

Il Giudice delegato
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani